

Titoli di efficienza energetica: i decreti di revisione

Giovanna Golini

Con l'espressione titoli di efficienza energetica (TEE) – o certificati bianchi – si fa riferimento a documenti rilasciati ai distributori di energia elettrica e gas, a seguito della realizzazione di interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica negli usi finali. Essi rappresentano un nuovo strumento di politica economica in virtù del quale i distributori di elettricità e gas sono tenuti a dimostrare il conseguimento di specifici obiettivi annui di efficienza energetica attraverso la realizzazione in proprio di tali interventi ovvero l'acquisto di certificati rilasciati a soggetti terzi che abbiano effettuato analoghi interventi.

Con due decreti del Ministero delle Attività Produttive (MAP) e del Ministero dell'Ambiente del 20 luglio 2004, a decorrere dal 2 settembre scorso, sono stati espressamente abrogati e sostituiti i precedenti decreti ministeriali del 24 Aprile 2001, regolanti la materia. L'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti determina la fine di una lunga *impasse* - dovuta alla difficoltà di accordo all'interno della conferenza Unificata Stato-Regioni – e non fa venire meno la validità dei provvedimenti di regolazione già emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), in attuazione dei medesimi decreti.

In sostanza, quindi, i decreti di revisione non comportano modifiche radicali della materia, ma si limitano ad aggiornare e dettagliare alcune norme divenute inapplicabili a causa del ritardo nell'attuazione del meccanismo dei TEE.

Principali novità

Rispetto ai decreti MICA del 24 Aprile 2001, i più recenti provvedimenti in materia di promozione dell'efficienza energetica, innovano perlomeno riguardo a quattro principali aspetti:

l'entità degli obiettivi; la durata dei certificati; l'estensione delle funzioni ascritte al Gestore del Mercato Elettrico (GME), le tipologie di interventi certificabili. Ulteriori e più lievi modifiche al testo degli schemi dei nuovi decreti sono dirette ad accrescere e specificare il ruolo delle Regioni nello sviluppo di politiche di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali.

Come menzionato, la prima novità dei decreti di revisione consiste nella riduzione degli obblighi annui imposti a carico dei distributori. Accogliendo le richieste degli esercenti il servizio di trasporto dell'elettricità e del gas – che lamentavano la maggiore onerosità degli obblighi loro imposti rispetto a quelli gravanti sui corrispondenti operatori europei - i nuovi decreti ministeriali hanno, infatti, non solo alleggerito gli obblighi quantitativi annui a carico dei

distributori, ma anche posticipato l'applicazione delle relative sanzioni, che potranno essere comminate solo in seguito al mancato raggiungimento di un obiettivo annuale, entro il biennio successivo all'anno per il quale era stato fissato. Un'ulteriore modifica apportata dai nuovi decreti attiene al termine di efficacia degli interventi e conseguentemente alla durata e "bancabilità" dei certificati. Mentre ai sensi dei decreti MICA del 2001, tutti i TEE avrebbero dovuto avere una durata standard quinquennale, i nuovi provvedimenti prevedono una durata differenziata dei titoli – da quattro a otto anni – per taluni tipi di interventi.

Risulta altresì mutata la natura del soggetto emittente i certificati: tale funzione, infatti, non verrà più svolta dall'AEEG, ma dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), che vede così ampliato il proprio ruolo, circoscritto dai precedenti decreti all'organizzazione di una sede delle contrattazioni dei TEE.

Va, inoltre, menzionato tra le maggiori novità dei decreti di revisione, l'ampliamento di competenze, in capo alle Regioni e Province autonome, le quali possono definire obiettivi di incremento dell'efficienza energetica in aggiunta a quelli nazionali; determinare provvedimenti di programmazione; partecipare alla verifica dei risultati raggiunti, in sede di conferenza Unificata. Regioni e Province autonome possono, inoltre, individuare programmi e stipulare accordi con i distributori, volti ad eseguire misure ed interventi su utenze energetiche di titolarità pubblica.

Infine, tra le più rilevanti novità dei decreti di revisione, va menzionato l'ampliamento del numero degli interventi certificabili, indicati dagli allegati ai rispettivi decreti.

Riflessioni conclusive

Con l'adozione dello strumento dei TEE, l'Italia segue l'esempio britannico e si allinea all'iniziativa francese, che dovrebbe divenire operativa, analogamente a quella italiana, a decorrere dal 1 gennaio 2005.

In Gran Bretagna meccanismi di incentivazione dell'efficienza energetica sono in atto da circa dieci anni. Analogamente al sistema di prossima adozione in Italia, il meccanismo britannico impone obblighi di promozione di efficienza energetica, a carico dei distributori, i quali sono complessivamente tenuti ad effettuare interventi finalizzati a realizzare una riduzione dei consumi di 62 TWh in tre anni (dal 2002 al 2005).

Nei primi due anni di applicazione, il meccanismo britannico di razionalizzazione dei consumi energetici si è rivelato estremamente efficace, posto che già nel luglio scorso, i distributori

risultavano aver conseguito tre quarti dell'obiettivo complessivo triennale pari a 62 TWh. Pertanto, le autorità del Regno Unito intendono reiterare l'iniziativa nel triennio 2006-2008, con contestuale duplicazione degli obiettivi, al fine di ottenere una flessione dei consumi energetici di circa 120 TWh.

Anche la Francia è in procinto di adottare lo strumento dei titoli di efficienza energetica. I primi certificati verranno emessi il prossimo anno; avranno validità decennale e non potranno essere rilasciati ad impianti che partecipano al meccanismo *Emission Trading*.

Il sistema francese impone obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica non solo ai distributori di gas ed elettricità, ma anche a quelli di petrolio. Tali soggetti - entro tre anni dall'entrata in vigore del meccanismo - dovranno promuovere interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici di 49,5 TWh, con un costo complessivo annuo di circa 154 milioni di euro, stimato sulla base di un prezzo massimo dei certificati pari a 0,01 €/kWh.

I sistemi britannico e francese si distinguono da quello italiano per maggiore semplicità gestionale, posto che consentono l'eligibilità sotto il meccanismo dei TEE di un numero chiuso di interventi. In ambito nazionale, invece, non esiste un elenco tassativo di interventi tipici ed i soggetti interessati possono proporre nuove tipologie di progetti ed ottenerne la certificazione, godendo pertanto di una maggiore flessibilità nella realizzazione dei propri obiettivi. Ciò, se da un lato riduce i costi di ottemperanza agli obblighi imposti dal legislatore, stimolando al contempo lo sviluppo tecnologico e l'iniziativa degli operatori, dall'altro incrementa considerevolmente i possibili oneri di misura e controllo a carico delle autorità.

Oltre alla numerosità degli interventi, una ulteriore potenziale minaccia all'efficacia del meccanismo italiano dei TEE consiste nell'eventuale debolezza del sistema sanzionatorio: i decreti, infatti, non danno indicazioni dettagliate sull'ammontare delle sanzioni ed anche l'AEEG sembra favorire la determinazione *ex post* dell'entità delle ammende. In sostanza, al fine di evitare che la fissazione *ex ante* di sanzioni - agendo quale prezzo massimo dei certificati - possa avere effetti distorsivi sul mercato dei TEE, l'AEEG sembra orientata verso la fissazione di un limite minimo delle sanzioni e la quantificazione delle stesse sulla base di parametri (quali, ad esempio, il prezzo medio annuo dei TEE), noti solo dopo il verificarsi dell'inottemperanza. Visto il considerevole grado di elasticità del meccanismo sanzionatorio - che consente ai soggetti onerati di compensare eventuali inadempienze nel biennio successivo all'anno di competenza - sarebbe auspicabile che, indipendentemente dal criterio di determinazione, il valore complessivo di dette ammende fosse piuttosto elevato.

Riferimenti normativi:

Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 20 luglio 2004 "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*", pubblicato su G.U. del 1 settembre 2004, n. 205.

Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*", pubblicati su G.U. del 1 settembre 2004, n. 205.

Per un approfondimento del tema qui presentato in forma di sintesi, mi permetto di rinviare al mio contributo in corso di pubblicazione sulla Rivista Ambiente, IPSOA, 2004, fascicolo n. 11.